

*Quale ruolo per l'equilibrio riflessivo
nel ragionamento giudiziale?
Commento alla ricerca di Giorgio Maniaci**

di Vito Velluzzi

1. *Premessa*

Il lavoro di Giorgio Maniaci presenta, com'è fisiologico per una tesi di dottorato¹, sia pregi, sia difetti. Mi intratterò brevemente sui pregi, non perché siano trascurabili ma in ragione del ruolo di *discussant* che mi è stato assegnato, e più diffusamente sui difetti, nella speranza di essere chiaro ed efficace nei parli in rilievo.

Procediamo con ordine, iniziando dai meriti ascrivibili al lavoro ed al suo autore. È bene precisare sin d'ora che la gran parte delle considerazioni da me svolte riguardano la tesi di dottorato, poiché in quella sede viene trattato in maniera approfondita il problema del ruolo dell'equilibrio riflessivo nel ragionamento giudiziale.

Innanzitutto, Maniaci ha il merito di compiere un tentativo di “razionalizzazione” e di “trasposizione” critica in campo giuridico di un tema tanto complesso ed oscuro quanto importante nel ragionamento morale quale l'equilibrio riflessivo. Si trova scritto nell'*Introduzione*, infatti, che “...il timore è che il concetto di equilibrio riflessivo...possa essere utilizzato in futuro da parte dei giuristi in assenza di una rigorosa definizione che lo sottragga all'eccessiva indeterminatezza che lo contraddistingue...”.² Il compimento di questo tentativo ha reso indispensabile affron-

* Il testo riproduce la relazione tenuta in occasione del I Seminario dei giovani ricercatori di Filosofia del diritto, dal titolo “Teoria del diritto e del ragionamento giuridico”, svoltosi a Palermo il 12/4/2002. La modifica più rilevante è costituita dall'introduzione delle note. Le osservazioni compiute riguardano in prevalenza la tesi di dottorato di Giorgio Maniaci, ma anche il suo saggio introduttivo (*Equilibrio riflessivo e discorso razionale nel ragionamento giudiziale*) pubblicato in questo fascicolo. Spero che una agevole comprensione non sia preclusa al lettore. Colgo l'occasione per ringraziare gli amici palermitani per l'ospitalità e l'affetto, come di consueto, dimostrati. Ringrazio inoltre la Prof. Anna Pintore per aver gentilmente letto una prima versione di queste pagine fornendomi utili suggerimenti.

¹ Si tratta di G. Maniaci, *Il ruolo dell'equilibrio riflessivo nel ragionamento giudiziale*, (parzialmente) pubblicata in questo fascicolo. La tesi è la medesima presentata dall'autore a conclusione del corso di dottorato in “Filosofia analitica e teoria generale del diritto”, Università Statale di Milano, XIV ciclo, salvo alcune modifiche, poche delle quali rilevanti. La modifica più importante riguarda il titolo originario che era “Il ruolo dell'equilibrio riflessivo nel ragionamento giuridico”.

² Nel saggio l'autore si propone invero una duplice finalità ben più ambiziosa: la *prima* è quella di offrire “una (ri)definizione di un concetto piuttosto sfuggente e difficile, quello di ‘equilibrio riflessivo’”, nonché di rispondere ad una domanda: “se, e in presenza di quali condizioni, il modello di giustificazione normativa denominato ‘equilibrio riflessivo’ possa svolgere un ruolo nell'ambito del ragionamento giudiziale e che tipo di ruolo sia chiamato a svolgere”. La *seconda* finalità del saggio, sebbene non facesse parte delle finalità iniziali o principali della mia tesi, è stabilire se l'argomentazione giudiziale, in particolare se la giustificazione (c.d. esterna) della norma che rappresenta la premessa maggiore del sillogismo giudiziale, debba essere, in un senso da pre-

tare, fornendone un quadro di sintesi, molti temi da tempo alla attenzione della teoria del diritto contemporanea. Mi riferisco, ad esempio, ai temi del rapporto tra ragionamento morale e ragionamento giudiziale, del ruolo dell'interpretazione all'interno del ragionamento giudiziale, della funzione assolta dai principi del diritto nei due ultimi contesti menzionati; Maniaci ha dato conto di tutto ciò con zelo e completezza, destreggiandosi nei meandri di analisi complesse e distinzioni sottili.

Detto questo, il ruolo che mi è stato assegnato m'impone di passare ad esporre le perplessità e le critiche. Articolerò il discorso in due ordini di rilievi: strutturali e concettuali. I primi riguardano la tesi e consentono di mettere in luce come l'articolazione del lavoro abbia influito negativamente sulla costruzione e sull'analisi di alcuni concetti³. I secondi riguardano invece sia la tesi sia il saggio, ma in prevalenza la tesi poiché si riferiscono in particolare al ruolo dell'equilibrio riflessivo nel ragionamento giuridico: l'autore ha dedicato, lo si è già detto, meno spazio a questo tema nel saggio.

2. *Rilievi 'strutturali'*

Il contributo di Maniaci diverrà (auspicio) un libro, anzi un libro interessante. Il proposito dell'autore è quello di ricostruire la nozione (o meglio le nozioni "ampliata" e "ristretta") di equilibrio riflessivo, di chiarirne i contenuti (più banalmente: il significato), di valutarne l'utilità nell'ambito del ragionamento giudiziale e mi pare che un'opera siffatta sia destinata a colmare una lacuna nella letteratura di teoria generale.

Orbene, prima di procedere all'esame di "cosa non va" nelle argomentazioni di Maniaci, è opportuno fornire alcuni rilievi di ordine strutturale: è bene cioè evidenziare quali difetti della struttura del lavoro hanno, a mio modesto parere, inciso sul raggiungimento degli scopi manifestati e per quali ragioni.

La sensazione che si trae sin dalla lettura del primo capitolo è che su certi temi, complessi e ricchi di implicazioni problematiche, l'autore si sia soffermato troppo a lungo oppure, al contrario, si sia sentito in dovere di adottare una posizione "decisa", ma controversa, per sostenere la quale sarebbero state necessarie molte pagine ancora, senza che l'una e l'altra cosa fossero funzionali alle finalità dichiarate, con chiarezza, sin dall'*Introduzione*.

Vediamo alcuni esempi.

La prima parte è dedicata al ruolo dell'equilibrio riflessivo nel ragionamento pratico ed è composta da due capitoli: uno relativo al concetto di equilibrio riflessivo ed un altro rivolto a delineare due concezioni dell'equilibrio riflessivo. Per quanto io abbia imparato molto dalla lettura di questa prima parte per ciò che concerne le teorie della giustificazione morale, mi sembra di poter asserire che alcuni paragrafi sono, almeno in parte, superflui rispetto all'economia del lavoro ed espon-

cisare, 'razionalmente giustificata', cioè parte di un discorso intersoggettivo razionale. Mi occuperò della prima finalità dichiarata da Maniaci, in quanto comune alla tesi di dottorato ed al saggio.

³ Il saggio ha una struttura ben articolata, probabilmente in ragione della minore lunghezza.

gono Maniaci al rischio di essere superficiale nell'esame di temi impegnativi. Non sono persuaso che serva sul serio interrogarsi sul concetto di "fondazionalismo" e su quale sia il fondamento "ultimo" della giustificazione pratica per discutere del ruolo dell'equilibrio riflessivo nel ragionamento giuridico. Lo stesso Rawls dichiara espressamente che l'equilibrio riflessivo non ha ambizioni fondazionaliste⁴, e ciò forse può bastare per condurre un discorso sul tema principale della ricerca.

Il problema, appena segnalato, riguarda soprattutto la seconda parte.

Quest'ultima, infatti, è dedicata all'equilibrio riflessivo nel ragionamento giudiziale e si articola in quattro capitoli: il primo è relativo al ruolo dell'equilibrio riflessivo ampliato nel ragionamento giudiziale, il secondo al rapporto tra equilibrio ristretto e le teorie (o le dottrine) sistematiche dell'interpretazione, il terzo ed il quarto all'esame del ruolo (presuntivamente) svolto dall'equilibrio riflessivo nell'opera di MacCormick e Alexy⁵.

Le maggiori perplessità, sempre di natura strutturale, si appuntano sul capitolo secondo. A mio modo di vedere, in ragione di quanto dichiarato da Maniaci, questo capitolo avrebbe dovuto essere il "cuore" della tesi, la messa alla prova della fecondità della nozione di equilibrio riflessivo per l'analisi della prassi interpretativa e delle teorie dell'interpretazione giuridica o per la costruzione di un modello o di una vera e propria dottrina dell'interpretazione. Il tentativo di raggiungere l'obiettivo avrebbe reso necessario analizzare gli elementi della definizione (stipulativa, lessicale o esplicativa che sia) di equilibrio riflessivo fornita in precedenza, per chiarirne il significato e per valutarne la "consistenza", la familiarità con il lessico giuridico e con differenti teorie, modelli dell'interpretazione giuridica.

Se quanto ho appena detto è metodologicamente corretto mi domando, allora, una volta chiarito che si assume una nozione d'interpretazione particolarmente ampia, tale da ricomprendere anche le operazioni che da molti vengono dette di integrazione (colmare le lacune e risolvere le antinomie), se sia costruttivo inoltrarsi in quel ginepraio (forse inestricabile) costituito dall'individuazione delle condizioni necessarie per poter distinguere interpretazione ed integrazione⁶. Ed allo stesso modo non appare del tutto opportuna l'analisi di due sole impostazioni (per quanto autorevoli) in ordine al concetto di "principi del diritto": sarebbe stata più proficua una, seppur sintetica, ricognizione della letteratura in materia per poi valutare quale delle nozioni in campo è rilevante per l'indagine, oppure quale sia il nocciolo comune delle varie ricostruzioni per individuare, se c'è, il nucleo concettuale della nozione⁷ (quest'ultimo punto è, invero, sviluppato dall'autore nel § 2.3 del cap. 2 ma in ragione di quanto ho appena detto non è ben coordinato con il resto).

Credo che questo modo di procedere avrebbe consentito di fornire delle delucidazioni in ordine ad uno degli elementi della definizione (giuridica) di equilibrio riflessivo (i principi del diritto, appunto) e quindi in ordine alla stessa nozione di

⁴ Cfr. J. Rawls, *Giustizia come equità*, trad. it. Milano, Feltrinelli, 2001, p. 33 ss.

⁵ Assunti come modelli paradigmatici, vista l'ampia diffusione in ambito continentale delle tesi dei due autori.

⁶ Per indicazioni di letteratura in argomento mi permetto di rinviare al mio *Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale*, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 2-3, nota 4.

⁷ Esempari in tal senso gli scritti di Riccardo Guastini sul tema, tra i molti v. R. Guastini, *Teoria e dogmatica delle fonti*, Trattato Cicu e Messineo, Milano, Giuffrè, 1998, cap. XV.

equilibrio riflessivo. È questa la base che è necessario costruire per giungere ad una ridefinizione o per mettere alla prova la fecondità di una ridefinizione⁸ già proposta, mentre la discussione, seppur approfondita, di alcune soltanto delle teorie relative alla struttura ed alla funzione dei principi del diritto consente di centrare solo in parte lo scopo⁹. Detto in altri termini: l'indagine sulle diverse accezioni di 'principi del diritto' è esageratamente circoscritta al pensiero di alcuni autori per poter adeguatamente dar conto del ruolo dei principi medesimi nell'equilibrio riflessivo; accredita queste teorie come più rappresentative delle altre, ma senza spiegare il perché.

3. *Rilievi 'concettuali'. In particolare: l'equilibrio riflessivo ed il suo ruolo nel ragionamento giudiziale e nell'interpretazione delle formulazioni normative*

Detto questo è possibile formulare alcune considerazioni di ordine, per così dire, "concettuale", connesse a quelle strutturali delle quali si è appena trattato. Nel lungo lavoro, infatti, sono presenti dei difetti nella costruzione di alcuni concetti centrali nell'argomentazione che finiscono con l'incidere su un punto fondamentale: chiarire quale ruolo possa essere attribuito all'equilibrio riflessivo nel ragionamento giudiziale e nell'interpretazione delle formulazioni normative, sia che si vogliano descrivere la prassi, le teorie e le dottrine, sia che si voglia costruire un modello del ragionamento e/o dell'interpretazione, sia che si vogliano fare entrambe le cose¹⁰.

In apertura della tesi, nel ricostruire la nozione di equilibrio riflessivo in Rawls, Maniaci sostiene che con "equilibrio riflessivo" si fa riferimento sia ad un processo/attività sia al risultato di quel processo (vedi § 1, Cap. I della Prima Parte). Orbene, nel resto del lavoro si parla dell'equilibrio riflessivo come forma della giustificazione e quindi, sembrerebbe, come strumento esplicativo delle ragioni che stanno a fondamento del risultato di un certo processo intellettuale (in ambito giuridico si usa dire di una interpretazione). Cosa dire però dell'equilibrio riflessivo come attività? In che relazione stanno o possono stare attività e prodotto? Qual è il posto dell'equilibrio riflessivo inteso come attività nel ragionamento giudiziale? Tutti i problemi sollevati da questi interrogativi avrebbero meritato maggior considerazione. Soprattutto l'ultimo quesito, infatti, lascia aperta una questione: sovente si è cercato di stabilire un rapporto di "parentela" tra equilibrio riflessivo e "precomprensione", nozione cara alla tradizione ermeneutica¹¹. Senza indugiare sul

⁸ Sulle ridefinizioni o definizioni esplicative rinvio a U. Scarpelli, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, Torino, 1959, rist. a cura di A. Pintore, Milano, Giuffrè, 1985, p. 65 ss.

⁹ Forse non è un caso se di tutto ciò non v'è traccia nel saggio.

¹⁰ Non entro qui nel merito della questione se l'attività descrittiva sia necessariamente valutativa ed in quale senso lo sia, rinvio in proposito a M. Jori, *Scienza giuridica, pragmatica, diritti*, in corso di pubblicazione su *Analisi e diritto 2002. Ricerche di giurisprudenza analitica*.

¹¹ La nozione di precomprensione non è univoca, ma se ne può individuare un nucleo concettuale e consiste nel ritenere che "... gli apprezzamenti teleologici contenuti e trasmessi nei concetti giuridici ... così come i giudizi assiologici extralegislativi, forniscono pre-valutazioni di natura ipote-

problema della collocazione della precomprensione nell'alveo del contesto della scoperta o di quello della giustificazione, è bene ribadire che l'esame del rapporto tra la stessa precomprensione e l'equilibrio riflessivo avrebbe giovato al lavoro¹².

Si sarebbe messo in luce, infatti, se davvero esistono somiglianze tanto rilevanti e ove una somiglianza di tal fatta fosse stata rilevata, avrebbe consentito di limitarla all'equilibrio riflessivo inteso come attività, e di escluderne quindi la centralità per l'indagine (che riguarda, o almeno così è parso a me, il piano della giustificazione). E sarebbe stato importante chiedersi se l'equilibrio riflessivo (inteso qui come ragionamento giustificativo) non sia forse accostabile e confrontabile con i criteri di "controllo" della precomprensione delineati, ad esempio, da Josef Esser¹³ (controllo di giustizia, di razionalità etc.).

Restano altri due punti fondamentali da esporre sinteticamente. Il primo riguarda la stessa nozione di equilibrio riflessivo così come proposta dall'autore; il secondo, legato al primo, concerne la valutazione del ruolo dell'equilibrio riflessivo nel ragionamento giudiziale.

Riguardo al primo punto mi ricollego a quanto ho sostenuto nel paragrafo precedente. Riprendiamo il filo del discorso condotto nella tesi. L'equilibrio riflessivo viene distinto in ampliato (wide) e ristretto (narrow). Il primo è "...un metodo attraverso il quale un individuo costruisce un sistema di regole, principi e teorie di sfondo mutuamente coerente, completo e giustificato in modo ottimale o perfetto, sistema, cioè, che costituisce il risultato di una procedura argomentativa razionale che ha luogo in condizioni ottimali o in condizioni ideali" (questa definizione ricorre in più parti del contributo). Il secondo è "... un modello che offre una particolare concezione di una teoria (o di una dottrina) dell'interpretazione fondata sul metodo sistematico ... [secondo la quale] i giudici giustificano (o devono giustificare) la norma, che costituisce la premessa maggiore del sillogismo giudiziale, sulla base dell'argomento della conformità ai principi del diritto ... un insieme di regole e principi raggiunge un equilibrio riflessivo ristretto quando esso costituisce un sistema solo parzialmente giustificato in modo ottimale o perfetto, nel senso che alcune premesse, teoriche e normative, che sono a fondamento delle regole e dei principi rimangono implicite o se esplicitate non sono ulteriormente giustifi-

tico-provisoria. Si tratta di rappresentazioni anticipate del risultato supposto giuridicamente congruo, che vanno continuamente problematizzate e discusse fino a che non si arrivi alla decisione finale", così B. Pastore, *Identità del testo, interpretazione letterale e contestualismo nella prospettiva ermeneutica*, in V. Velluzzi (a cura di), *Significato letterale ed interpretazione del diritto*, Torino, Giappichelli, 2000, p. 156.

¹² Per quanto per l'ermeneutica giuridica la distinzione tra contesto della giustificazione e della scoperta non sia ritenuta particolarmente significativa ed utile per l'analisi del ragionamento giuridico. Invero, la fondatezza e l'utilità della distinzione sono criticate anche in ambito analitico, v. T. Mazzarese, *Scoperta vs. giustificazione. Una distinzione dubbia in tema di decisioni giudiziali*, in *Analisi e diritto 1995. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Torino, Giappichelli, 1996, pp. 145-196. Va sottolineato, inoltre, che la dicotomia scoperta/giustificazione richiama sia diverse prospettive di indagine, sia diversi oggetti di indagine, essa è dunque ambigua.

¹³ In proposito G. Zaccaria, "Precomprensione" e controlli di razionalità nella prassi del giudice, in *Riv. dir. civ.*, II, 1984, pp. 313-321. Una sintesi delle questioni a tutt'oggi dibattute in tema di ragionamento giuridico si trova in P. Comanducci, *Il ragionamento giuridico come problema*, in Id., *Assaggi di metaetica due*, Torino, Giappichelli, 1998, pp. 61-68.

cate”¹⁴. Il narrow equilibrium ha o può avere, secondo l'autore, una sua utilità (descrittiva e/o prescrittiva) in ambito giuridico¹⁵.

Orbene, ho detto in precedenza che uno dei punti critici del lavoro è costituito dal fatto che una volta definito l'equilibrio riflessivo (wide e narrow) ed una volta sostenuto, correttamente, che il “wide equilibrium” non è perseguibile in ambito giuridico, il resto del discorso resta lacunoso. Il “narrow equilibrium”, trasposto in ambito giuridico e definito, lo si è appena visto, come metodo giustificativo fondato sull'interpretazione sistematica, non è studiato nelle sue singole componenti in maniera lineare.

Mi spiego meglio.

Oltre a restare nell'ombra quale delle molte nozioni e delle varie tipologie di principi del diritto venga in questione (vi sono molteplici accenni ai principi costituzionali, ma non è ben chiaro se rilevino solo questi, e non è chiaro nemmeno quale tipo di gerarchia normativa entri in gioco: materiale, assiologica, o altra ancora; se rilevi una tipologia soltanto o al contrario rilevino più tipologie congiuntamente), v'è una questione ulteriore che investe un punto cruciale.

La giustificazione non è infinita, ad un certo punto si interrompe, per cui il principio metodologico prescelto dall'interprete non viene a sua volta giustificato, ma è la componente trascendente del ragionamento (dell'equilibrio riflessivo ristretto¹⁶). Il principio metodologico è (riprendendo il lessico di Diciotti) il criterio ultimo ed unificatore del ragionamento. Ma cosa sono i principi metodologici? Diciotti¹⁷ così li definisce: “i principi metodologici servono a giustificare la scelta operata tra più significati attribuibili ad un testo di legge sulla base di vari argomenti interpretativi, essi sono norme morali ... per la seguente ragione: non vi è un principio metodologico che trae origine dalla consuetudine o dall'attività di produzione di un organo giuridico autorizzato, per cui l'adozione di un particolare

¹⁴ Vedi, in particolare, il § 4 del Cap. II della Prima Parte e il § 1 del Cap. II della Seconda Parte della tesi di dottorato. Nel saggio introduttivo, *Equilibrio riflessivo e discorso razionale nel ragionamento giudiziale*, viene delineata anche la nozione di equilibrio riflessivo ampliato imperfetto o incompleto che consiste in un “...metodo attraverso il quale un individuo ricostruisce l'insieme delle regole, dei principi e delle teorie di sfondo rilevanti al fine della risoluzione di una determinata questione pratica...di modo che l'insieme dei principi e delle teorie di sfondo così elaborati siano l'esito di una procedura argomentativa razionale condotta in condizioni ideali od ottimali” (§ 5). Ma a questa versione dell'equilibrio ampliato viene attribuita la stessa sorte dell'equilibrio ampliato *tout court*, per cui se ne può trattare assimilandolo a quest'ultimo.

¹⁵ Per il vero, vedremo che lo spazio di rilevanza assegnato all'equilibrio riflessivo ristretto è minimo nelle conclusioni della tesi e pressoché nullo alla fine del saggio (cfr. il § 5). Sui rapporti tra equilibrio riflessivo ristretto e tecniche del bilanciamento tra principi rinvio a Giulio Itzcovich, *Bilanciamento ad hoc e bilanciamento definitorio. Bilanciamento “ragionevolmente definitorio”?* *Ponderazione fra principi e teoria dell'argomentazione giuridica nella ricerca di Giorgio Maniaci*, pubblicato in questo fascicolo.

¹⁶ Scrive Maniaci nel saggio *Equilibrio riflessivo e discorso razionale nel ragionamento giudiziale* che “un'assunzione ha carattere trascendentale quando è necessariamente presupposta in un ragionamento orientato a risolvere un problema teorico o pratico. In altre parole ogni ragionamento che tenta di mostrare la falsità o l'invalidità di un'assunzione di questo tipo necessariamente la presuppone.” (§ 3, nota 22).

¹⁷ Cfr. E. Diciotti, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, p. 494 ss.

principio metodologico a preferenza di un altro può essere giustificato *esclusivamente* sulla base di principi e valori morali”¹⁸.

Orbene, un principio metodologico consente di scegliere tra più soluzioni interpretative e non si fonda su una regola consuetudinaria. Ma ai principi metodologici si affiancano (in Diciotti ed in maniera meno evidente in Maniaci) i principi dell’interpretazione, i quali consistono in regole consuetudinarie relative ai metodi dell’interpretazione che in una comunità giuridica “... devono essere seguiti dagli interpreti se questi intendono sensatamente svolgere la loro attività, ovverosia se vogliono attribuire un significato ad un testo di legge sulla base di ragioni accettabili nella comunità giuridica”¹⁹. Il quadro delineato è quindi il seguente: i principi dell’interpretazione delimitano l’insieme di argomenti interpretativi che possono essere sensatamente usati in una comunità giuridica; i principi metodologici consentono di scegliere tra più soluzioni interpretative possibili (cioè ottenute in base ad argomenti interpretativi che si fondano su principi dell’interpretazione). Resta però imprecisato il rapporto tra principi dell’interpretazione e principi metodologici. Anche questi ultimi, infatti, possono essere molteplici e concorrenti, e non è chiaro se la preferenza per uno di questi possa fondarsi su una regola consuetudinaria o meno. Queste ambiguità²⁰ sollevano interrogativi che coinvolgono l’equilibrio riflessivo (ristretto): si può, ad esempio, ipotizzare l’uso del modello dell’equilibrio riflessivo (narrow) anche per ciò che concerne i principi metodologici? In altre parole, i principi metodologici possono essere essi stessi oggetto del processo di mutuo aggiustamento?

Pertanto resta un esito un po’ paradossale: così delineato l’equilibrio riflessivo è destinato ad avere la cattiva sorte che gli si voleva evitare, quella di essere una nozione indeterminata e poco rigorosa, magari retoricamente efficace ma poco più; si propone come un metodo, ma risulta disarticolato, e quindi “niente affatto metodo”²¹. Il paradosso risiede nel fatto che è Maniaci a costruire la definizione giuridica di equilibrio riflessivo ed è lui stesso a decretare l’inefficacia dello strumento concepito.

A me pare che tutto il complesso discorso condotto nella tesi si possa schematizzare come segue: è ragionevole costruire un modello dell’interpretazione delle formulazioni normative fondata sull’interpretazione sistematica, cioè sull’argomento della conformità ai principi del diritto. La costruzione di un modello coerente comporta la necessità di stabilire criteri di ponderazione tra i principi del diritto, e quindi di individuare regole di soluzione dei possibili conflitti che siano a loro volta non contraddittorie in quanto fondate su un ‘presupposto’ metodologico unitario (non giustificato, ma assunto come trascendentale).

L’analisi del secondo punto, inscindibile dal primo, consente di attribuire a Maniaci un merito importante: è convincente l’idea difesa dall’autore che il ragio-

¹⁸ E. Diciotti, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, cit., p. 497.

¹⁹ *Ibidem*, p. 294.

²⁰ Per il vero, il rapporto tra principi dell’interpretazione e principi metodologici è uno dei nodi irrisolti dell’articolato e ricco contributo di Diciotti, come lui stesso ha ammesso in uno dei molti amichevoli dialoghi avuti negli ultimi anni. Ma il problema si riverbera su Maniaci nella misura in cui mutua i concetti di principi dell’interpretazione e principi metodologici.

²¹ Le parole riportate tra virgolette sono di Anna Pintore.

namento interpretativo giudiziale sia o debba essere (descrizione e prescrizione si mescolano costantemente nelle dense pagine) caratterizzato da assunzioni normative di fondo le quali hanno una natura razionale imperfetta in ragione della parziale esplicitazione delle premesse; altrettanto convincenti sono le critiche mosse ad alcune presunte applicazioni dell'equilibrio riflessivo (narrow) in ambito giuridico (mi riferisco ad Alexy e MacCormick).

Ma rimane aperto un interrogativo: è l'equilibrio riflessivo (narrow) un modello razionale soddisfacente di giustificazione del ragionamento interpretativo giudiziale? La risposta a questo interrogativo viene abbozzata nelle conclusioni. Vediamola. Sostiene Maniaci che l'equilibrio riflessivo ristretto "...può avere un ruolo parzialmente esplicativo del modo in cui *alcuni* - pochi a dire il vero - giustificano le proprie argomentazioni nel lungo periodo, cioè se inteso come modello diacronico, anziché sincronico". Infatti "...il raggiungimento di un equilibrio ristretto tra regole e principi del diritto applicabili per la risoluzione di un caso concreto è un modello, se inteso come criterio normativo e descrittivo della giustificazione di una singola decisione giudiziale, decisamente troppo forte, nel senso che, non soltanto non riesce a rendere conto, neppure in modo parziale, del modo in cui i giudici...degli Stati giuridici occidentali motivano di fatto le loro decisioni, ma rappresenta un modello normativo di giustificazione giudiziale troppo esigente".

Insomma, a conti fatti, all'interrogativo proposto nel titolo di questo saggio e ribadito poco sopra con riferimento al solo equilibrio riflessivo ristretto, bisogna rispondere: nessun ruolo dal punto di vista sincronico, un (modesto) ruolo di valutazione della coerenza nell'applicazione di criteri di giustificazione delle decisioni giudiziali di singoli giudici, dal punto di vista diacronico.

Orbene, il problema non sta nel valutare se tale risposta sia o meno convincente, ma risiede nel modo in cui vi si è giunti. Mi chiedo, infatti, riprendendo una considerazione già compiuta in precedenza, se tale infausta sorte assegnata all'equilibrio riflessivo (ristretto) non finisca col dipendere dalla mancata chiarificazione di alcuni concetti che ne compongono la definizione.